XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3509

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUBISUTTI, LOSS, RAVETTO, ANDREUZZA, BISA, BOLDI, BORDO-NALI, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, DE ANGELIS, FOGLIANI, FRASSINI, GIACOMETTI, LAZZA-RINI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, PATELLI, PICCOLO, SNIDER, TATEO, VALBUSA, ZANELLA

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura

Presentata l'8 marzo 2022

Onorevoli Colleghi! — Le donne svolgono un ruolo fondamentale, da lunga data, nelle aziende agricole senza che questo, in molti casi, sia riconoscibile in termini di titolarità di diritti, di responsabilità gestionali e di garanzie giuslavoristiche loro accordate. Il contributo delle donne in agricoltura è fondamentale per lo sviluppo sostenibile del comparto agroalimentare, un settore strategico per l'Italia. Le imprenditrici agricole esprimono assolute eccellenze in molti campi, a partire dal settore vitivinicolo, e si caratterizzano per una forte propensione alle pratiche biologiche ed ecosostenibili, all'agricoltura sociale e all'innovazione. Numerosi studi ed indagini hanno approfondito gli aspetti organizzativi, sociali ed economici dell'imprenditoria femminile, evidenziando connessioni tra la presenza di donne attive in agricoltura e l'attenzione per la diversificazione economica aziendale (agriturismo, attività didattiche, vendita diretta, agricoltura sociale e altro), per gli aspetti ambientali e per una maggiore capacità di resistere alle avversità del mercato.

A fine 2019, le imprese femminili iscritte nel registro delle camere di commercio erano 1.340.000, il 22 per cento del totale, in costante aumento rispetto al 2014 (oltre 38.000 in più). A fine 2020, le imprese

femminili risultavano essere 1.336.000, quasi 4.000 in meno rispetto al 2019 (-0,29 per cento). Scende, seppur di poco, anche il loro peso sul totale del sistema produttivo nazionale: ora è pari al 21,98 per cento, a fronte del 22 per cento del 2019. I dati di fine 2020 mostrano che la gestione dell'emergenza sanitaria ha prodotto una battuta d'arresto soprattutto per le imprenditrici giovani. In controtendenza i dati del primo trimestre 2021, che evidenziano una lieve risalita del dato con 26.299 imprese femminili nate tra gennaio e marzo 2021, contro le 26.044 dello stesso periodo del 2020. È la spinta delle giovani con meno di 35 anni a caratterizzare questo andamento di risalita relativo alla nascita delle imprese femminili nel primo trimestre del 2021, con un aumento dell'8,1 per cento.

Esistono, però, alcune criticità, a partire dalle difficoltà di molte imprenditrici nell'accesso al credito, nel rientro nell'attività di impresa dopo la maternità, nell'accesso ad un'adeguata formazione e nell'internazionalizzazione della propria attività, mentre, per le lavoratrici donne, sono stati rilevati una differenza salariale a parità di prestazioni lavorative, difficoltà nell'accedere al riconoscimento previdenziale, un quadro di maggiore sfruttamento e violenza per le donne dentro al già pesante fenomeno del cosiddetto « caporalato ».

Nel tempo diverse misure a sostegno dell'imprenditoria femminile, già previste dalla legislazione vigente, hanno ricevuto un potenziamento. Recenti interventi legislativi, adottati anche per far fronte alla crisi economica generata dalla pandemia, hanno da un lato implementato il sostegno al credito e dall'altro introdotto talune forme di sostegno diretto, assieme ad azioni per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile. È stato costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Comitato Impresa Donna », tra le cui attribuzioni rientra quella di formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia. Ma il sostegno finanziario principale, per la creazione di imprese femminili, deriva dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La presente proposta di legge, che si compone di sette articoli, è volta a introdurre necessarie concrete ed efficaci politiche a livello nazionale, che prevedano strumenti e risorse adeguati per promuovere l'occupazione e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e le finalità della legge.

L'articolo 2 prevede la redazione del Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, per la cui attuazione sono stanziati 15 milioni di euro annui.

L'articolo 3 prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un apposito ufficio per la promozione del lavoro e la formazione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, alle cui attività collaborano l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

L'articolo 4 prevede la ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA), istituito presso l'allora Ministero delle politiche agricole nel 1997 al fine di creare uno specifico organismo che si occupasse del ruolo delle donne nel settore agricolo italiano. A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto che le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni fossero trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni presso le quali gli organismi operavano, le

attività di promozione dell'imprenditoria femminile in agricoltura, precedentemente di competenza dell'ONILFA, sono state trasferite alla Direzione generale dello sviluppo rurale – Programmazione sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si ritiene opportuno tornare indietro rispetto a questa scelta, prevedendo la ricostituzione dell'ONILFA.

L'articolo 5 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura. La celebrazione della Giornata è prevista per il 15 ottobre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.

L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria.

L'articolo 7 reca la clausola di salvaguardia per il rispetto degli statuti di autonomia.

#### PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

# (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea, reca disposizioni per promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree interne, montane, rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali, prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e della professionalità delle donne, che riconoscano il diritto alla maternità e che promuovano la presenza delle donne nei processi di sviluppo e di imprenditorialità, nonché l'abbattimento delle barriere economiche e di genere e il contrasto delle disparità salariali nel settore di cui al presente comma.

#### Art. 2.

(Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura)

- 1. È istituito il Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato « Piano nazionale ». Il Piano nazionale è redatto, con le modalità di cui al comma 2, sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree interne, costiere, montane e rurali ed è finalizzato alla realizzazione di interventi:
- *a)* per favorire la creazione e l'attività delle imprese agricole e ittiche a conduzione femminile;

- b) per sostenere le imprese e il lavoro femminili, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate, mediante la previsione di premialità utilizzabili ai fini del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e dei programmi di sviluppo rurale regionali e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
- c) per sostenere l'imprenditoria femminile nell'ambito della politica agricola comune dell'Unione europea;
- d) per tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole e ittiche nonché per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
- e) per promuovere azioni mirate per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici agricole e ittiche nei luoghi di lavoro, ponendo una particolare attenzione alle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili;
- f) per potenziare l'offerta formativa destinata alle imprenditrici e alle lavoratrici agricole e ittiche e il loro aggiornamento professionale e per sostenere la formazione del capitale umano nel quadro dello sviluppo dell'« agricoltura 4.0 », anche con modalità telematiche e a carattere individuale, eventualmente con la collaborazione di università e di istituti ed enti agrari;
- g) per attivare e potenziare i servizi di trasporto pubblico, prevedendo incentivi per l'acquisto di abbonamenti a tali servizi, al fine di garantire un reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile alle imprenditrici e alle lavoratrici agricole e ittiche;
- h) per rafforzare i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici, anche attraverso la realizzazione di strutture agrosanitarie, avvalendosi, in tale ambito, delle esperienze regionali e internazionali già maturate in materia, nonché attraverso il potenziamento, in un'ottica multifunzionale, delle

strutture agrituristiche, consentendone l'utilizzo per attività pre-scolastiche e postscolastiche e per servizi di accoglienza di anziani, disabili e soggetti fragili, coordinando le relative misure con quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141;

- i) per contrastare fenomeni di sfruttamento del lavoro e di intermediazione illecita di manodopera femminile, garantendo adeguato supporto alle vittime, al fine di promuovere la creazione di imprese agricole e ittiche condotte da donne;
- l) per promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle aree interne, montane e rurali, prevedendo agevolazioni fiscali in particolare per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali;
- *m)* per favorire l'economia circolare nel settore agricolo e ittico in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, di valorizzazione della biodiversità e del recupero di pratiche agro-ecologiche da parte delle imprese femminili;
- n) per incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e ittica anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- *o)* per promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola e ittica familiare, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010;
- p) per promuovere misure volte ad agevolare l'accesso al credito da parte delle lavoratrici e delle imprenditrici nel settore dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura;
- *q)* per garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di *leadership* a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali;

- r) per istituire borse di studio in favore degli studenti universitari finalizzate a promuovere studi sulle donne imprenditrici nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
- 2. Il Piano nazionale è redatto con cadenza triennale dall'ufficio di cui all'articolo 3, in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'articolo 4, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 3. Per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il « Fondo per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura », con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo periodo tra gli interventi previsti dal Piano stesso.
- 4. Le risorse erogate dal Fondo di cui al comma 3 per il finanziamento del Piano nazionale sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale e possono essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale, dai fondi della Politica agricola comune dell'Unione europea e dal FEAMP.

#### Art. 3.

(Ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da ema-

nare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

- 2. L'ufficio di cui al comma 1, che opera in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Osservatorio di cui all'articolo 4 e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ha i seguenti compiti:
- *a)* redigere, in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'articolo 4, il Piano nazionale:
- b) controllare, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità e di welfare, ai fenomeni di sfruttamento e intermediazione illecita della manodopera femminile e alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) verificare il corretto utilizzo, l'efficacia e gli effetti delle misure previste dalla Politica agricola comune dell'Unione europea, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali riferite all'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura;
- d) elaborare misure, condivise anche con le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno economico all'attività dell'impresa femminile durante i periodi di maternità, genitorialità e assistenza ai figli e familiari non autosufficienti:

- e) redigere, in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'articolo 4, un rapporto annuale, da inviare al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia nonché alle Camere, sullo stato di attuazione delle politiche in favore dello sviluppo del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
- 3. Le attività dell'ufficio di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 4.

(Ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ricostituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile (ONILFA) quale sede permanente cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare, attribuendo allo stesso le competenze previste dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82

dell'8 aprile 1998, nonché quelle di cui al comma 2 del presente articolo.

- 2. L'ONILFA ha le seguenti ulteriori funzioni:
- *a)* collaborare con l'ufficio di cui all'articolo 3 alla redazione del Piano nazionale;
- b) sensibilizzare e stimolare le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione di politiche attive, anche in relazione a specifiche problematiche, volte a sostenere la crescita dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura;
- c) stimolare le pubbliche amministrazioni ai fini dell'attuazione e della diffusione di politiche di sviluppo rurale attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, destinati alle imprese femminili e alle donne, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;
- d) collaborare con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e il con Ministero del lavoro e delle politiche sociali per promuovere le azioni dell'Unione europea in favore del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito della programmazione 2021-2027;
- e) collaborare con l'ufficio di cui all'articolo 3, con il Dipartimento per le pari
  opportunità della Presidenza del Consiglio
  dei ministri, con il Ministero del lavoro e
  delle politiche sociali, con le regioni e con
  le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con i competenti organismi
  dell'Unione europea ai fini dello scambio
  delle informazioni disponibili in materia di
  lavoro e imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della selvicoltura, della
  pesca e dell'acquacoltura;
- f) creare e rendere accessibile, nel proprio sito *internet* istituzionale, un portale telematico, costantemente aggiornato, che metta a disposizione delle aspiranti imprenditrici agricole e ittiche le normative vigenti in materia, percorsi guidati per ac-

cedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e consigli per la risoluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, nonché che permetta di confrontare le loro esperienze e conoscenze con quelle delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in via di sviluppo;

- g) collaborare con le università e con i centri di ricerca ai fini dell'istituzione di corsi di studio sui temi relativi alla presenza e alla rappresentanza delle donne nel settore dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura;
- h) collaborare con gli istituti tecnici superiori agroalimentari e con i *cluster* dei settori della *green* e della blu *economy* al fine di sviluppare percorsi di formazione per agevolare l'inserimento delle figure femminili specializzate nell'intera economia agricola e della pesca, con particolare riferimento alle sfide climatiche e dell'economia circolare.
- 3. Oltre ai componenti previsti dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, fanno parte dell'ONILFA un rappresentante dell'ISMEA, un rappresentante del CREA, due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'ONILFA e l'ufficio di cui all'articolo 3 si avvalgono della collaborazione della cabina di regia nazionale della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
- 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a individuare specifiche strutture di collegamento con l'ONILFA ai fini dello scambio di dati e di informazioni.
- 5. I componenti dell'ONILFA svolgono la propria attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni rinnovabili, una sola volta, per altri tre anni.

6. Al funzionamento dell'ONILFA si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle dotazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 5.

(Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura)

- 1. In corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, la Repubblica riconosce il 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, al fine di far conoscere l'importanza sociale e la qualità dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché l'apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese, e allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura.
- 2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 sono promossi eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere le attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.
- 3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
- 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del pro-

gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.







\*18PDL0177660\*